



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 152 / 2024

DEL 13/05/2024

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 162
DA PARTE DEL COMUNE DI BEDERO VALCUVIA AI SENSI ART. 1, COMMA
557 DELLA LEGGE 311/2004**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

PREMESSO che il Comune di Bedero Valcuvia (VA), in data 22.04.2024, ha inoltrato una richiesta di utilizzo di personale della Polizia Locale di questo Comune, mediante l'istituto dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, s.m.i., per un massimo di 8 ore settimanali;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04 che stabilisce quanto segue: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: "L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione";
- la circolare 21 ottobre 2005, n. 2 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo

finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

- le deliberazioni: n. 17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n. 3 e n. 23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate... omissis...;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha dichiarato la disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa in oggetto ed ha già svolto tale attività presso il Comune di Bederò Valcuvia – con piena soddisfazione di quest'ultimo e senza recare disservizi presso il comune di appartenenza - come previsto con determinazione n. 503 del 13.12.2023;

TENUTO CONTO che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte, nonché ogni altro eventuale onere per l'attività resa a favore del Comune di Bederò Valcuvia, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Induno Olona e, pertanto, non comporta variazioni della spesa per il personale;

RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente matricola n. 162, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 557 della Legge n.311/04, oltre l'orario d'obbligo, nel limite massimo di 8 ore settimanali;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 5 del 24.03.2023, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA

Richiamata la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di accogliere la richiesta di autorizzazione del dipendente matricola n. 162, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 s.m.i., a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Bederò Valcuvia nel il periodo dal 01.05.2024 al 31.12.2024, per un massimo di 8 (otto) ore settimanali;

Di dare atto che l'attività lavorativa presso il Comune di Bederò Valcuvia dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le attività che il dipendente è chiamato a svolgere secondo le esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza, che assumono in ogni caso carattere prioritario;

Di dare atto che il Comune di Bederò Valcuvia provvederà direttamente al trattamento economico ed al pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi e delle relative imposte, nonché di ogni altro eventuale onere dovuto relativamente alle ore di servizio ivi prestate dal personale in oggetto;

Di dare atto che:

- a) l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potranno superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dalla Legge, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale, dovrà essere sempre garantito, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nei periodi stabiliti dal Comune di Induno Olona;
- d) il comune di Bedero Valcuvia resta unico responsabile relativamente ad eventuali inosservanze delle norme sopra menzionate e di ogni altra norma a tutela dei diritti del personale impiegato in forza del presente provvedimento;
- e) il presente provvedimento potrà essere revocato prima della scadenza del 31.12.2024 per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza del dipendente interessato;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio personale del Comune di Induno Olona, al dipendente interessato ed al Comune di Bedero Valcuvia, il quale dando corso al presente provvedimento, ne accetta integralmente le condizioni in esso previste.

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 13/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)